

L'azione diretta del subvettore: una recente pronuncia del Tribunale di Bologna

Pietro Nisi e Umberto Rusciano

Recentemente, il Tribunale di Bologna ha emesso un'interessante pronuncia che chiarisce l'operatività dell'azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente, nell'eventualità in cui la società di uno dei co-obbligati solidali – nel caso di specie il vettore principale – sia nelle more di un concordato preventivo. In sostanza, l'azione in parola (disciplinata dall'art. 7-ter del d.lgs. 286/2005) consente al sub-vettore di risalire la "catena del trasporto" e così rivalersi direttamente nei confronti di coloro i quali, per primi, hanno ordinato il trasporto oggetto del credito.

In particolare, con la suddetta sentenza il Giudice si è pronunciato su una questione di diritto avanzata dalla committente, finalizzata ad ottenere la revoca di un decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti su ricorso del sub-vettore. Nel caso di specie, la difesa giudicava illegittimo l'esercizio dell'azione diretta in quanto – stante la sottoposizione a concordato preventivo del vettore principale e trovandosi questi nella duplice posizione di creditore del committente e di debitore del sub-vettore – l'adempimento diretto del credito avrebbe violato la par condicio creditorum, nonché alterato la consistenza della massa patrimoniale della società sottoposta alla procedura concorsuale.

Dal canto suo, il giudicante ha tuttavia sposato le contrapposte ragioni del sub-vettore, per le motivazioni che qui di seguito si riportano.

Da un lato, la sentenza rileva come tutte le argomentazioni della committente siano riferibili alla sola procedura fallimentare e non anche al concordato preventivo, vista la notevole differenza tra la posizione del creditore nel fallimento e nel concordato. Difatti, mentre nel primo caso il creditore si trova inibito rispetto alla giurisdizione non fallimentare, ben distinta è la posizione del creditore del concordato, vedendosi quest'ultimo vietate le sole azioni esecutive e cautelari.

Dall'altro, sulla base delle motivazioni anzidette, il Giudice ha sottolineato come la solidarietà tra i "protagonisti" del trasporto «continui ad operare in tutte le ipotesi di procedure concorsuali»; dunque, persino nell'eventualità in cui la società del vettore principale sia effettivamente fallita. In questo modo, il giudicante chiarisce natura e finalità della disposizione oggetto della pronuncia, affermando che «se la ratio (dell'art. 7-ter, n.d.a.) è quella di rafforzare la posizione del sub-vettore, consentendogli di agire anche nei confronti del committente, limitare tale possibilità al solo caso in cui il vettore principale risulti in bonis significherebbe contraddire tale ratio».

In definitiva, dalla pronuncia emerge un altro chiaro segnale della giurisprudenza in favore di una disciplina dettata a tutela dell'autotrasporto e in particolare della posizione del sub-vettore, essendo questi di fatto creditore di due distinti soggetti e perciò economicamente più esposto ad eventuali inadempimenti contrattuali.



Pietro Nisi
p.nisi@lslex.com

Umberto Rusciano